

MOD. ML 500 - 10/2005



T.B. GROWTH
PERLA



MONTEPASCHI
LIFE IRELAND

 **GRUPPOMPS**

Montepaschi Life (Ireland) Limited - 66, Fitzwilliam Square - Dublin 2 - Fax 00353-1-6475959

Numero Verde
800-322610

NOTA INFORMATIVA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



T.B. GROWTH

Nota Informativa	Pag. 3
Condizioni di Assicurazione	Pag. 14



T.B. GROWTH

Terminologia

- 1) Compagnia: l'impresa assicuratrice;
- 2) Contraente: chi stipula il contratto con la Compagnia;
- 3) Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
- 4) Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
- 5) Premio versato: l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia;
- 6) Polizza: il documento sottoscritto dalla Compagnia che prova l'esistenza del contratto;
- 7) Valore corrente totale degli attivi: somma del valore corrente del titolo obbligazionario e del valore dello strumento finanziario derivato.

NOTA INFORMATIVA

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP e deve essere letta interamente prima della sottoscrizione del contratto.

La presente Nota Informativa, non soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP, si prefigge lo scopo di:

- contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked denominato "TB Growth 42 Perla".
- fornire tutte le informazioni preliminari, necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Informazioni relative alla Compagnia

La denominazione sociale della Compagnia è MONTEPASCHI LIFE (Ireland) Limited con sede legale nella Repubblica di Irlanda in Grand Canal House, - 1 Upper Grand Canal Street - Dublin 4 e direzione generale in 66, Fitzwilliam Square - Dublin 2 - Ireland.

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento emesso in data 14/05/1999 ed è ora soggetta al controllo dell'Irish Financial Services Regulatory Authority.

La Compagnia svolge la propria attività in diversi paesi dell'Unione Europea tra cui la Repubblica Italiana, dove opera esclusivamente in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 17/3/95 n. 174.

Avvertenze per il Contraente

"TB Growth 42 Perla" è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked le cui prestazioni dipendono:

- a) dalle oscillazioni di valore del parametro di riferimento cui sono collegati gli attivi indicati al successivo punto 4;
- B) dalle variazioni di valore degli attivi indicati al successivo punto 4.

Il Contraente assume sia il rischio connesso all'andamento del parametro di cui al punto a) che quello connesso all'andamento degli attivi di cui al punto b).

In particolare il Contraente si espone ai seguenti rischi finanziari:

- I. Il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (**rischio specifico**) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**).
- II. Il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente.
- III. Il rischio, tipico degli strumenti finanziari derivati, connesso all'eventualità che la controparte (ad esempio per un deterioramento della sua solidità patrimoniale) non possa adempiere agli impegni assunti (**rischio di controparte**).

- IV. Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.
- V. **Rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

Il contratto, inoltre, non contempla alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito.

Tutte le prestazioni previste dal contratto possono essere inferiori ai premi pagati. In particolare, il valore di riscatto, essendo collegato ai valori di mercato della componente obbligazionaria e dello strumento finanziario derivato indicati al successivo punto 4, potrebbe essere inferiore al premio versato.

Si segnalano inoltre le seguenti situazioni di conflitto di interesse. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta essere emittente della componente obbligazionaria mentre controparti nello strumento finanziario derivato di cui al successivo punto 4 risultano essere la Banca Monte dei Paschi S.p.A. stessa per il 76,92% e la Banca Toscana S.p.A. per il 23,08%.

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è controllante della Banca Toscana ed è azionista nonché controllante della Montepaschi Life (Ireland) Ltd..

Il valore di mercato del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato di cui al successivo punto 4 è calcolato dalla MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A., società detenuta al 100% dalla Banca Monte Paschi di Siena S.p.A..

Nel seguito della presente Nota Informativa sono indicate, più in dettaglio, le caratteristiche tecniche del prodotto e i rischi a carico del Contraente.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Definizione del contratto di assicurazione sulla vita denominato "TB Growth 42 Perla"

"TB Growth 42 Perla" è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked di durata predeterminata le cui prestazioni sono collegate all'andamento degli attivi indicati al punto 4.

In particolare:

- in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza (ivi compresa la scadenza), sarà pagata una somma determinata con le modalità indicate al punto 2.
- in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, sarà pagata una somma determinata con le modalità indicate al punto 3.

2. Prestazioni in caso di sopravvivenza

Alla prima ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 2,50% del premio versato.

Alla seconda ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 2,50% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.

Alla terza ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 2,50% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.

Alla quarta ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 3,50% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, a condizione che tutti i Valori Ufficiali

di Chiusura degli indici di tabella 1, a tutte le date di rilevazione del quarto anno di osservazione previste in tabella 2, siano superiori ad una barriera posta pari al 90% del rispettivo valore ufficiale di chiusura rilevato il 30 Novembre 2005. Se la condizione di cui sopra non dovesse verificarsi, ovvero i Valori di Chiusura degli indici siano inferiori o uguali alla barriera, non sarà riconosciuto alcun importo.

Alla quinta ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 3,50% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura degli indici di tabella 1, a tutte le date di rilevazione del quinto anno di osservazione previste in tabella 2, siano superiori ad una barriera posta pari al 90% del rispettivo valore ufficiale di chiusura rilevato il 30 Novembre 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi sarà riconosciuto anche l'importo eventualmente non pagato nell'anno precedente; in caso contrario non sarà riconosciuto alcun importo.

Alla sesta ricorrenza annuale di polizza (scadenza contrattuale), vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 3,50% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura degli indici di tabella 1, a tutte le date di rilevazione del sesto anno di osservazione previste in tabella 2, siano superiori ad una barriera posta pari al 90% del rispettivo valore ufficiale di chiusura rilevato il 30 Novembre 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi saranno riconosciuti anche gli importi eventualmente non pagati negli anni precedenti; in caso contrario non sarà riconosciuto alcun importo.

Tabella 1

Indice	Bloomberg
DJEUROSTOXX50 INDEX	SX5E Index
S&P 500 INDEX	SPX Index
FTSE 100 INDEX	UKX Index
NIKKEI 225 INDEX	NKY Index
NASDAQ 100 STOCK INDEX	NDX Index
SWISS MARKET INDEX	SMI Index

Tabella 2

Ricorrenza annuale di polizza	Anno di Osservazione	Date di Rilevazione
IV anno	30/11/2008 - 30/11/2009	23/12/2008, 23/01/2009, 23/02/2009, 23/03/2009, 23/04/2009, 23/05/2009, 23/06/2009, 23/07/2009, 23/08/2009, 23/09/2009, 23/10/2009, 23/11/2009
V anno	30/11/2009 - 30/11/2010	23/12/2009, 23/01/2010, 23/02/2010, 23/03/2010, 23/04/2010, 23/05/2010, 23/06/2010, 23/07/2010, 23/08/2010, 23/09/2010, 23/10/2010, 23/11/2010
VI anno	30/11/2010 - 30/11/2011	23/12/2010, 23/01/2011, 23/02/2011, 23/03/2011, 23/04/2011, 23/05/2011, 23/06/2011, 23/07/2011, 23/08/2011, 23/09/2011, 23/10/2011, 23/11/2011

Alla scadenza contrattuale sarà altresì liquidato un importo pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore unitario di rimborso del titolo obbligazionario indicato al punto 4 (pari al 100% del valore nominale).

Qualora la data del 30 Novembre 2005 e le date di rilevazione di cui alla tabella 2 corrispondano ad un giorno di chiusura della Borsa Valori di New York (S&P 500 INDEX, NASDAQ 100 STOCK INDEX) o di Londra (FTSE 100 INDEX) o di Tokyo (NIKKEI 225 INDEX) o di Zurigo (SWISS MARKET INDEX) ovvero non sia possibi-

le procedere alla pubblicazione del valore dell'indice DJEUROSTOXX50 INDEX, sarà preso a riferimento per quell'indice il valore rilevato il primo giorno di borsa aperta successivo, purché non coincidente con il primo giorno lavorativo del mese successivo; in questo caso sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo antecedente a quello di chiusura.

I valori dei predetti indici sono rilevabili sui principali quotidiani economici nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sui valori degli indici suddetti ovvero non siano più pubblicati o comunque disponibili, saranno presi a riferimento, i valori rilevati il primo giorno lavorativo antecedente a quello della turbativa.

Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia. Esse sono legate al rischio connesso alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati al punto 4 (rischio di controparte). Tale rischio resta a totale carico del Contraente.

Esemplificazione dell'andamento delle prestazioni per ogni 2.500 euro di premio versato (in ipotesi di assenza di riscatti parziali ed al lordo della fiscalità di cui al successivo punto 12)

- L'importo liquidabile annualmente alla prima, alla seconda e alla terza annualità di polizza sarà pari a 62,5 euro (pari ad un rendimento del 2,50% del premio versato).
- Posto che alla quarta, alla quinta e alla sesta annualità di polizza nessun indice, alle rispettive date di rilevazione, abbia espresso un valore pari o inferiore alla barriera, l'importo liquidabile annualmente sarà pari a 87,5 euro (pari ad un rendimento del 3,50% del premio versato);
- Posto che alla quarta, alla quinta e alla sesta annualità di polizza almeno un indice, alle rispettive date di rilevazione, abbia espresso un valore pari o inferiore al livello della barriera, non sarà corrisposto alcun importo.
- Se alla quarta e alla quinta annualità l'importo liquidato è stato pari a 0 euro, posto che alla sesta annualità nessun indice, alle rispettive date di rilevazione, abbia espresso un valore pari o inferiore alla barriera, l'importo liquidabile alla sesta annualità sarà pari a 262,5 euro (pari ad un rendimento annuo del 3,50% del premio versato).

I precedenti esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.

3. Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al:

- 105% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti, per il valore corrente totale degli attivi indicati al successivo punto 4, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni;
- 103% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti, per il valore corrente totale degli attivi indicati al successivo punto 4, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 50 anni;
- 101% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti, per il valore corrente totale degli attivi indicati al successivo punto 4, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni;
- 100,5% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti, per il valore corrente totale degli attivi indicati al successivo punto 4, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 75 anni;
- 100,1% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti, per il valore corrente totale degli attivi indicati al successivo punto 4, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.



Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, e il capitale caso morte come sopra determinato. Detta differenza non potrà essere superiore al 10% del premio versato.

Per i decessi verificatisi fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quello osservato alla fine del mese stesso; per i decessi verificatisi fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo, il valore corrente degli attivi sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento dei valori di mercato della componente obbligazionaria e dello strumento finanziario derivato e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato. Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia, essendo legate alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati al punto 4. Tali rischi restano a totale carico del Contraente.

Esemplificazione dell'andamento della prestazione in caso di morte (per ogni 2.500 euro di premio versato in ipotesi di assenza di riscatti parziali)

- Assicurato avente, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni:
 1. Se il valore corrente fosse pari all'80%, l'importo liquidabile sarebbe pari 2.350,00 euro corrispondente alla somma di 2.100,00 euro (premio versato * 80% * 105%) e 250,00 euro (pari al 10% del premio versato).
 2. Se il valore corrente totale fosse pari al 95%, l'importo liquidabile sarebbe pari 2.500,00 euro, corrispondente alla somma di 2.493,75 euro (premio versato * 95% * 105%) e 6,25 euro (pari alla differenza tra premio versato e il valore di 2.493,75).
 3. Se il valore corrente totale fosse pari al 110%, l'importo liquidabile sarebbe pari a 2.887,50 euro (premio versato * 110% * 105%).
- Assicurato avente, alla data del decesso, età compresa tra i 35 e i 50 anni; tra i 50 e i 65 anni; tra i 65 e i 75 anni; o superiore a 75 anni. Se il valore corrente fosse pari al 110%, l'importo liquidabile sarebbe rispettivamente pari a 2.832,50, 2.777,50, 2.763,75 e 2.752,75 euro (corrispondente al prodotto tra premio versato e valore corrente moltiplicato per la rispettiva aliquota di copertura caso morte, indicata al punto 3).

I precedenti esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione.

4. Parametro di riferimento

Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, appositamente acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti e precisamente:

- titolo obbligazionario "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 30 Novembre 2005-2011" con una durata pari a 6 anni, ed un prezzo di 90,50% del valore nominale (100%). In rapporto al valore di 90,50%, il rendimento effettivo lordo a scadenza di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è pari al 3,0369%.
- strumento finanziario derivato acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e da Banca Toscana S.p.A., rappresentato da un'opzione di costo pari a 3,175%, su paniere di sei indici azionari internazionali: DJEurostoxx50 (codice Bloomberg SX5E Index), S&P 500 (codice Bloomberg SPX Index), FTSE 100 (codice Bloomberg UKX Index), Nikkei 225 (codice Bloomberg NKY Index), Nasdaq 100 (codice Bloomberg NDX Index), Swiss Market Index (codice Bloomberg SMI Index).

Il DJEurostoxx50 è l'indice che raccoglie i primi 50 titoli azionari per capitalizzazione quotati nei principali mercati aderenti all'Unione Monetaria Europea.

Lo S&P 500 è l'indice della Borsa di New York, calcolato sui 500 maggiori titoli per capitalizzazione.

Lo FTSE 100 è l'indice della Borsa di Londra, calcolato sui 100 maggiori titoli per capitalizzazione.

Il Nikkei 225 è l'indice della Borsa di Tokyo, calcolato sui 225 maggiori titoli per capitalizzazione.



T.B. GROWTH

Il Nasdaq 100 e' l'indice della Borsa di New York, calcolato sui 100 maggiori titoli tecnologici per capitalizzazione.

Lo Swiss Market Index e' l'indice della Borsa di Zurigo, calcolato sui maggiori titoli per capitalizzazione.

Il rischio di investimento cui si espone il Contraente attraverso l'assunzione di posizioni in questa componente, potrebbe comportare a scadenza una possibile perdita fino ad un massimo di 3,175%.

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la Banca Toscana S.p.A. hanno ottenuto un rating ufficiale di "A" dall'agenzia di rating Standard & Poor's e "A1" dall'agenzia di rating Moody's.







Allo scopo di informare il Contraente circa l'andamento passato degli indici di riferimento, è riportato di seguito un prospetto contenente le rilevazioni degli indici stessi negli ultimi 10 anni e la loro rappresentazione grafica.

RILEVAZIONE DEI VALORI DEGLI INDICI DEGLI ULTIMI 10 ANNI

	DJEUROSTOXX50 INDEX	S&P 500 INDEX	FTSE 100 INDEX	NIKKEI 225 INDEX	NASDAQ 100 STOCK INDEX	SWISS MARKET INDEX
Data	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
31-Aug-95	1432.86	561.88	3477.8	18117.2	576.77	2908.8
30-Aug-96	1601.43	651.99	3867.6	20166.9	663.57	3646.3
29-Aug-97	2407.58	899.47	4817.5	18229.4	1074.17	5217.9
31-Aug-98	2978.12	957.28	5249.4	14107.9	1140.34	6679.4
31-Aug-99	3769.14	1320.41	6246.4	17436.6	2396.87	7008.8
31-Aug-00	5175.12	1517.68	6672.7	16861.3	4077.59	8219.9
31-Aug-01	3743.97	1133.58	5345	10713.5	1469.7	6582.4
30-Aug-02	2709.29	916.07	4227.3	9619.3	942.38	5230.5
29-Aug-03	2556.71	1008.01	4161.1	10343.6	1341.2	5124.2
31-Aug-04	2670.79	1104.24	4459.3	11081.8	1368.68	5421.7
31-Aug-05	3263.78	1220.33	5296.9	12413.6	1581.71	6517.21



GRAFICI



L'andamento storico, sopra riportato, ha il solo scopo di fornire maggiori informazioni al Contraente sulla passata evoluzione degli indici e non costituisce presupposto per valutazioni in merito alle future evoluzioni degli stessi e non deve essere preso a riferimento per la stima della prestazione di cui al punto 2.

La durata del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato è di 6 anni e coincide con la durata del contratto.

Data la frequenza e i volumi scambiati la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato. Il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, l'Agente per il Calcolo, è MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A..

Il valore corrente totale, pari alla somma del valore corrente delle due componenti di cui sopra, sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; detto valore potrà essere richiesto anche alla Compagnia telefonando al Numero Verde 800-322610.

In caso di eventi che determinino rilevanti turbative di mercato tali da comportare la sospensione o la mancata rile-

vazione dei valori degli strumenti finanziari su cui il titolo è costruito, saranno vincolanti le decisioni prese in buona fede dall'Agente per il Calcolo.

5. Costi

La Compagnia fa fronte agli oneri di acquisizione e gestione del contratto mediante un margine implicito dato dalla differenza fra il valore nominale (100%) del titolo obbligazionario indicato al precedente punto 4 e il suo prezzo di acquisto maggiorato del costo dello strumento finanziario derivato.

Sulla base di quanto meglio specificato al precedente punto 4, la predetta differenza, comprensiva del costo della prestazione in caso di morte, di cui al punto 3, valutata alla data del 29/09/2005 è pari al 6,325%.

Ciò implica che solo una parte del premio versato verrà investita per l'acquisto del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato citati al punto 4 cui sono collegate le prestazioni.

6. Durata del contratto

La durata dell'assicurazione è fissata in 6 anni.

7. Modalità e durata di versamento dei premi

E' previsto il pagamento di un premio unico, alla stipula del contratto, versato mediante addebito automatico sul conto corrente bancario, previa autorizzazione oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia.

8. Modalità di risoluzione del contratto e documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni.

Il contratto si risolve:

- per esplicita richiesta del Contraente (riscatto totale);
- per morte dell'Assicurato;
- alla prevista scadenza contrattuale.

Le richieste di pagamento devono essere inoltrate alla Compagnia, corredate della documentazione prevista all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

Si richiama l'attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa (Art. 2952 del codice civile) .

9. Indicazione dei valori di riscatto (Riscatto totale e parziale)

Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto ed il suo valore è calcolato con i criteri seguenti:

- il valore di riscatto totale è pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi indicati al punto 4.

Trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere dei riscatti parziali del premio versato, per un importo minimo dello stesso pari a euro 2.500. Il capitale effettivamente liquidato a fronte della richiesta, sarà pari all'importo richiesto moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi indicati al punto 4. Il capitale così determinato potrà, quindi, risultare inferiore o superiore a quello inizialmente richiesto. L'importo di premio residuo a fronte del riscatto parziale, non potrà essere inferiore a euro 2.500.

Per le richieste di pagamento pervenute alla Compagnia fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quello osservato alla fine del mese stesso; per le richieste pervenute fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo, il valore corrente degli attivi sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo. Detto valore sarà pubblicato con cadenza quindicinale su "Il Sole 24 Ore".

Maggiori dettagli sul predetto titolo obbligazionario, sullo strumento finanziario derivato e sui loro valori correnti, sono riportati al precedente punto 4.

Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto rispettivamente nel corso del secondo, terzo e quarto anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari rispettivamente al 98%, 98,5% e 99% del valore come sopra determinato.

Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto nel corso del quinto e sesto anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari al 100% del valore come sopra determinato.

La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.

Esemplificazione della prestazione in caso di riscatto totale per ogni 2.500 euro di premio versato (in ipotesi di assenza di riscatti parziali ed al lordo della fiscalità di cui al successivo punto 12)

- Se il riscatto venisse richiesto nel corso del secondo anno e alla data di richiesta il valore corrente totale degli attivi fosse 95%, l'importo liquidabile sarebbe pari a 2.327,50 euro.
- Se il riscatto venisse richiesto nel corso del quinto anno e alla data di richiesta il valore corrente totale degli attivi fosse 95%, l'importo liquidabile sarebbe pari a 2.375,00 euro.
- Se il riscatto venisse richiesto nel corso del quarto anno e alla data di richiesta il valore corrente totale degli attivi fosse 105%, l'importo liquidabile sarebbe pari a 2.598,75 euro.
- Se il riscatto venisse richiesto nel corso del quarto anno e alla data di richiesta il valore corrente totale degli attivi fosse 115%, l'importo liquidabile sarebbe pari a 2.846,25 euro.

I precedenti esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione.

Il contratto non prevede come detto la garanzia di un importo minimo del valore di riscatto che potrebbe, quindi, essere anche inferiore al premio versato.

Il valore di riscatto non è garantito dalla Compagnia. Esso è legato in via prevalente al rischio connesso alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato di cui al punto 4.

10. Modalità di esercizio del diritto di revoca

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione con lettera raccomandata. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

11. Modalità dell'esercizio del diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto stesso ed indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Life (Ireland) Limited 66, Fitzwilliam Square – Dublin 2 - Ireland.

La conclusione del contratto si considera avvenuta alle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio corrisposto, diminuito della parte relativa al rischio di morte corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

12. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile

I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita (ivi comprese le liquidazioni annue di cui al punto 2) sono soggetti ad imposta sostitutiva, in misura pari al 12,5% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati.

In caso di morte dell'Assicurato, il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF e non concorre alla formazione dell'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione.

I capitali percepiti nell'esercizio di attività commerciali (corrisposti dalla Compagnia al lordo degli oneri fiscali) concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società (Montepaschi Life (Ireland) Limited – Ufficio Reclami – 66, Fitzwilliam Square – Dublin 2 – Ireland, fax: 00353 1 6475959, e-mail: mplife@mplife.ie). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Legislazione applicabile

Al presente contratto si applica la legge italiana.

15. Lingua utilizzabile

Il contratto concluso in Italia viene redatto in lingua italiana.

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

16. Informazioni relative all'impresa

La Compagnia comunicherà per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento ai seguenti elementi:

- denominazione sociale;
- forma giuridica;
- sede sociale.

17. Informazioni relative al contratto

Nel corso della durata contrattuale la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente qualsiasi modifica delle norme contrattuali o variazioni della legislazione ad esse applicabili.

La Compagnia darà tempestiva comunicazione al Contraente di variazioni dell'indice o dei valori di riferimento che determinino una riduzione, effettiva o potenziale, delle prestazioni a scadenza, superiore al 50% del premio versato.

Il valore corrente totale degli attivi indicato al punto 4, cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto, nonché il rating dell'emittente della componente obbligazionaria e delle controparti della componente opzionale sono pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Montepaschi Life (Ireland) Limited – 66, Fitzwilliam Square – Dublin 2 – Ireland, la Compagnia fornirà sollecitamente e comunque non oltre i 10 giorni dal ricevimento della richiesta (inoltrata direttamente alla Compagnia o pervenuta tramite la rete di vendita), l'informazione relativa al valore di riscatto maturato, alle variazioni dell'indice, nonché qualsiasi altra informazione o chiarimento attinente al presente contratto eventualmente sollecitato dal Contraente.



T.B. GROWTH

18. Servizio clienti

Il contraente può richiedere informazioni telefonando al seguente numero verde istituito presso la Compagnia:
800.322610.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato - Incontestabilità

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

- quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
 - di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
 - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
 - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l'accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l'invio del documento di polizza. Nella proposta è indicato il giorno in cui è previsto il pagamento del premio.

In ogni caso il contratto si ritiene concluso alle ore 24 del giorno di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

In questi casi la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Art. 5 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale della polizza o su appendice. Nei casi di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'Art.2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 7 - Pagamenti della Compagnia

Le domande di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti (ad eccezione dei riscatti parziali) devono essere consegnati l'originale di polizza ed eventuali appendici.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- a) il certificato di morte;
- b) la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- c) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- d) certificato di esistenza in vita dei beneficiari;
- e) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione.

La documentazione di cui ai punti d) ed e) deve essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni, anche in caso di scadenza.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto la Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario intrattenuto presso un intermediario residente da individuarsi a cura degli aventi diritto.

Art. 8 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 9 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Montepaschi Life (Ireland) Limited – 66, Fitzwilliam Square – Dublin 2 - Ireland.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe la Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto della parte relativa al rischio di morte corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o dei beneficiari e aventi diritto.

Art. 11 – Durata - premi

Il contratto ha una durata di anni 6 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamento di un premio unico, che può essere versato mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia.

Art. 12 – Spese

E' presente un margine implicito del 6,325%, comprensivo del costo della prestazione in caso di morte di cui al successivo Art.15, dato dalla differenza fra il valore nominale del titolo obbligazionario (100%) di cui all'articolo successivo ed il suo prezzo di acquisto maggiorato del costo dello strumento finanziario derivato (complessivamente pari al 93.675%).

Art. 13 – Caratteristiche degli attivi cui sono collegate le prestazioni

Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, appositamente acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti e precisamente:

- titolo obbligazionario “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A 30 Novembre 2005-2011” con una durata pari a 6 anni, ed un prezzo di 90,50% del valore nominale (100%). In rapporto al valore di 90,50%, il rendimento effettivo lordo a scadenza di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è pari al 3,0639%.
- strumento finanziario derivato acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e da Banca Toscana S.p.A., rappresentato da un opzione, di costo pari a 3,175%, su paniere di sei indici azionari internazionali: DJEurostoxx50 (codice Bloomberg SX5E Index), S&P 500 (codice Bloomberg SPX Index), FTSE 100 (codice Bloomberg UKX Index), Nikkei 225 (codice Bloomberg NKY Index), Nasdaq 100 (codice Bloomberg NDX Index), Swiss Market Index (codice Bloomberg SMI Index).

Il DJEurostoxx50 e' l'indice che raccoglie i primi 50 titoli azionari per capitalizzazione quotati nei principali mercati aderenti all'Unione Monetaria Europea.

Lo S&P 500 e' l'indice della Borsa di New York, calcolato sui 500 maggiori titoli per capitalizzazione.

Lo FTSE 100 e' l'indice della Borsa di Londra, calcolato sui 100 maggiori titoli per capitalizzazione.

Il Nikkei 225 e' l'indice della Borsa di Tokyo, calcolato sui 225 maggiori titoli per capitalizzazione.

Il Nasdaq 100 e' l'indice della Borsa di New York, calcolato sui 100 maggiori titoli tecnologici per capitalizzazione.

Lo Swiss Market Index e' l'indice della Borsa di Zurigo, calcolato sui maggiori titoli per capitalizzazione.

Il rischio di investimento cui si espone il Contraente attraverso l'assunzione di posizioni in questa componente, potrebbe comportare a scadenza una possibile perdita fino ad un massimo di 3,175%.

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la Banca Toscana S.p.A. hanno ottenuto un rating ufficiale di “A” dall'agenzia di rating Standard & Poor's e “A1” dall'agenzia di rating Moody's.

La durata del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato è di 6 anni e coincide con la durata del contratto.

Data la frequenza e i volumi scambiati la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato.

Il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, l'Agente per il Calcolo, è MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A..

Il valore corrente totale, pari alla somma del valore corrente delle due componenti di cui sopra, sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

In caso di eventi che determinino rilevanti turbative di mercato tali da comportare la sospensione o la mancata rilevazione dei valori delle due componenti, saranno vincolanti le decisioni prese in buona fede dall'Agente per il Calcolo.

Art. 14 - Prestazione in caso di vita

Alla prima ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 2,50% del premio versato.

Alla seconda ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 2,50% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali .

Alla terza ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 2,50% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.

Alla quarta ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 3,50% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura degli indici di tabella 1, a tutte le date di rilevazione del quarto anno di osservazione previste in tabella 2, siano superiori ad una barriera posta pari al 90% del rispettivo valore ufficiale di chiusura rilevato il 30 Novembre 2005. Se la condizione di cui sopra non dovesse verificarsi, ovvero i Valori di Chiusura degli indici siano inferiori o uguali alla barriera, non sarà riconosciuto alcun importo.

Alla quinta ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 3,50% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura degli indici di tabella 1, a tutte le date di rilevazione del quinto anno di osservazione previste in tabella 2, siano superiori ad una barriera posta pari al 90% del rispettivo valore ufficiale di chiusura rilevato il 30 Novembre 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi sarà riconosciuto anche l'importo eventualmente non pagato nell'anno precedente; in caso contrario non sarà riconosciuto alcun importo.

Alla sesta ricorrenza annuale di polizza (scadenza contrattuale), vivente l'Assicurato, sarà liquidato un importo pari al 3,50% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti, a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura degli indici di tabella 1, a tutte le date di rilevazione del sesto anno di osservazione previste in tabella 2, siano superiori ad una barriera posta pari al 90% del rispettivo valore ufficiale di chiusura rilevato il 30 Novembre 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi saranno riconosciuti anche gli importi eventualmente non pagati negli anni precedenti; in caso contrario non sarà riconosciuto alcun importo.

Tabella 1

Indice	Bloomberg
DJEUROSTOXX50 INDEX	SX5E Index
S&P 500 INDEX	SPX Index
FTSE 100 INDEX	UKX Index
NIKKEI 225 INDEX	NKY Index
NASDAQ 100 STOCK INDEX	NDX Index
SWISS MARKET INDEX	SMI Index



Tabella 2

Ricorrenza annuale di polizza	Anno di Osservazione	Date di Rilevazione
IV anno	30/11/2008 - 30/11/2009	23/12/2008, 23/01/2009, 23/02/2009, 23/03/2009, 23/04/2009, 23/05/2009, 23/06/2009, 23/07/2009, 23/08/2009, 23/09/2009, 23/10/2009, 23/11/2009
V anno	30/11/2009 - 30/11/2010	23/12/2009, 23/01/2010, 23/02/2010, 23/03/2010, 23/04/2010, 23/05/2010, 23/06/2010, 23/07/2010, 23/08/2010, 23/09/2010, 23/10/2010, 23/11/2010
VI anno	30/11/2010 - 30/11/2011	23/12/2010, 23/01/2011, 23/02/2011, 23/03/2011, 23/04/2011, 23/05/2011, 23/06/2011, 23/07/2011, 23/08/2011, 23/09/2011, 23/10/2011, 23/11/2011

Alla scadenza contrattuale sarà altresì liquidato un importo pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore unitario di rimborso del titolo obbligazionario indicato all' Art 13 (pari al 100% del valore nominale).

Qualora la data del 30 Novembre 2005 e le date di rilevazione di cui alla tabella 2 corrispondano ad un giorno di chiusura della Borsa Valori di New York (S&P 500 INDEX, NASDAQ 100 STOCK INDEX) o di Londra (FTSE 100 INDEX) o di Tokyo (NIKKEI 225 INDEX) o di Zurigo (SWISS MARKET INDEX) ovvero non sia possibile procedere alla pubblicazione del valore dell'indice DJEUROSTOXX50 INDEX, sarà preso a riferimento per quell'indice il valore rilevato il primo giorno di borsa aperta successivo, purché non coincidente con il primo giorno lavorativo del mese successivo; in questo caso sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo antecedente a quello di chiusura.

I valori dei predetti indici sono rilevabili sui principali quotidiani economici nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sui valori degli indici suddetti ovvero non siano più pubblicati o comunque disponibili, saranno presi a riferimento, i valori rilevati il primo giorno lavorativo antecedente a quello della turbativa.

Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia. Esse sono legate al rischio connesso alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all'Art. 13 (rischio di controparte). Tale rischio resta a totale carico del Contraente.

Art. 15 - Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al:

- 105% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni;
- 103% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 50 anni;
- 101% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni;
- 100,5% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 75 anni;



T.B. GROWTH

- 100,1% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.

Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, e il capitale caso morte come sopra determinato. Detta differenza non potrà essere superiore al 10% del premio versato.

Per i decessi verificatisi fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quello osservato alla fine del mese; per i decessi verificatisi fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente degli attivi sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento dei valori di mercato della componente obbligazionaria e dello strumento finanziario derivato e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato. Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia, essendo legate alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all'Art.13. Tali rischi restano a totale carico del Contraente.

Art. 16 – Riscatto

Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto ed il suo valore è calcolato con i criteri seguenti:

- il valore di riscatto totale è pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi indicati all'Art. 13.

Trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere dei riscatti parziali del premio versato, per un importo minimo dello stesso pari a euro 2.500. Il capitale effettivamente liquidato a fronte della richiesta, sarà pari all'importo richiesto moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi indicati all'Art. 13. Il capitale così determinato potrà, quindi, risultare inferiore o superiore a quello inizialmente richiesto. L'importo di premio residuo a fronte del riscatto parziale, non potrà essere inferiore a euro 2.500. Per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quello osservato alla fine del mese; per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente degli attivi sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo. Detto valore sarà pubblicato con cadenza quindicinale su "Il Sole 24 Ore".

Maggiori dettagli sul predetto titolo obbligazionario, sullo strumento finanziario derivato e sui loro valori correnti, sono riportati al precedente Art. 13.

Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto rispettivamente nel corso del secondo, terzo e quarto anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari rispettivamente al 98%, 98,5% e 99% del valore come sopra determinato.

Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto nel corso del quinto e sesto anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari al 100% del valore come sopra determinato.

La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta. Il valore di riscatto totale non è garantito dalla Compagnia, essendo legato alla solvibilità dell e Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario indicati all'Art.13. Il contratto non prevede la garanzia di un importo minimo del valore di riscatto che potrebbe, quindi, risultare anche inferiore al premio pagato.

Art. 17- Prestiti

La polizza non prevede la concessione di prestiti.

Dublino, Ottobre 2005

Montepaschi Life (Ireland) Limited



T.B. GROWTH



T.B. GROWTH

MONTEPASCHI
LIFE IRELAND

GRUPPOMPS

PAG.1

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

CONSEGNA NOTA INFORMATIVA

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa redatta conformemente alle prescrizioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP).

Il Contraente _____

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - 66, FITZWILLIAM SQUARE - DUBLIN 2 - IRELAND.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso.

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata in calce al presente documento, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurato (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurato (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - 66 FITZWILLIAM SQUARE - DUBLIN 2 - IRELAND
TELEFONO 00353-1-6475955 – TELEFAX 00353-1-6475959

MOD. ML 501 - 10/2005
COPIA PER MONTEPASCHI LIFE (IRELAND)



T.B. GROWTH

MONTEPASCHI
LIFE IRELAND

GRUPPOMPS

PAG.1

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

CONSEGNA NOTA INFORMATIVA

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa redatta conformemente alle prescrizioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP).

Il Contraente _____

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - 66, FITZWILLIAM SQUARE - DUBLIN 2 - IRELAND.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso.

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata in calce al presente documento, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurato (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurato (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - 66 FITZWILLIAM SQUARE - DUBLIN 2 - IRELAND
TELEFONO 00353-1-6475955 – TELEFAX 00353-1-6475959



T.B. GROWTH

MONTEPASCHI
LIFE IRELAND

GRUPPOMPS

PAG.1

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

CONSEGNA NOTA INFORMATIVA

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa redatta conformemente alle prescrizioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP).

Il Contraente _____

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - 66, FITZWILLIAM SQUARE - DUBLIN 2 - IRELAND.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso.

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata in calce al presente documento, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurato (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurato (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - 66 FITZWILLIAM SQUARE - DUBLIN 2 - IRELAND
TELEFONO 00353-1-6475955 – TELEFAX 00353-1-6475959

COPIA INTERNA
MOD. ML 501 - 10/2005



T.B. GROWTH

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO)

Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.

- Dichiaro / Dichiariamo che
- Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro);
- Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
- Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.

Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.

- Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.

* Eliminare come si conviene.

Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza _____

Data _____

Firma



T.B. GROWTH

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO)

Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.

- Dichiaro / Dichiariamo che
- Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro);
- Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
- Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.

Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.

- Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.

* Eliminare come si conviene.

Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza _____

Data _____

Firma



T.B. GROWTH

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO)

Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.

- Dichiaro / Dichiariamo che
- Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro);
- Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
- Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.

Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.

- Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.

* Eliminare come si conviene.

Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza _____

Data _____

Firma

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti prodotti e/o servizi assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i prodotti e/o servizi assicurativi citati.

B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o di prodotti propri o di terzi (8).

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei prodotti e/o dei servizi assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto Lei potrà concedere il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati apponendo la Sua firma nella proposta di assicurazione, ovvero potrà negare il detto consenso non apponendo la firma in parola.

C) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

D) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a WILLIS ITALIA S.p.A., via Dante, 7, 16121 Genova (Italia), società responsabile del trattamento.

E) Titolare e Responsabili

Titolare del trattamento è MONTEPASCHI LIFE Limited, Grand Canal House, 1, Upper Grand Canal Street - Dublin 4 (Irlanda), mentre il Responsabile dello stesso è WILLIS ITALIA S.p.A., via Dante, 7, 16121 Genova (Italia).

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice.

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, quinto trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni previste per nel contratto a favore dell'assicurato o del beneficiario; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- Isvap, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli alle società Responsabili del trattamento.

NOTE

1. Questa dichiarazione potrebbe essere soggetto ad ispezioni da parte dei Commissari del Fisco Irlandese. La legge irlandese stabilisce che il rilascio di una dichiarazione priva di fondamento costituisce reato.
2. Tale dichiarazione deve essere firmata dai titolari di polizza che risultano non residenti né normalmente residenti in Irlanda.
3. Nell'eventualità in cui il titolare di polizza sia una Società, la dichiarazione dovrà essere firmata dal rappresentante legale della compagnia o da un autorizzato a farne le veci, o anche da chiunque disponga di una procura rilasciata da parte del titolare polizza. Un duplicato della procura dovrà essere presentata in allegato a questa dichiarazione.

DEFINIZIONE DI RESIDENZA

Residenza - Individui

Sono considerati residenti in Irlanda per l'anno tributario coloro che:

- 1) passino più di 183 giorni nello Stato durante l'anno tributario;
- o
- 2) abbiano una presenza composta pari a 280 giorni nello Stato, che si riferisca al numero di giorni passati nello Stato nell'arco dell'anno fiscale in congiunzione al numero di giorni trascorsi nell'anno precedente.

La presenza nell'arco dell'esercizio fiscale di un soggetto che non superi 30 giorni nello Stato non sarà riconosciuta ai fini dell'applicazione del test riferito ai due anni.

Residenza abituale - Soggetti

Il termine «residenza abituale» (ordinary residence) differentemente da «residenza» si riferisce alla normale vita di un soggetto e denota residenza in un sito con un certo grado di continuità

Quei soggetti che sono residenti nello Stato per tre periodi fiscali consecutivi si ritengono normali residenti con effetto dall'inizio del quarto esercizio.

Quei soggetti che siano residenti abitualmente nello stato cessano di esserlo alla fine del terzo periodo consecutivo in cui non siano residenti. Di conseguenza quei soggetti residenti e abitualmente residenti nello Stato nel periodo 1999/2000 e che hanno lasciato lo Stato in quell'anno saranno considerati abitualmente residenti sino al termine dell'anno 2002/2003.

Residenza- Società

Una società che abbia direzione generale ed organi di controllo nella Repubblica d'Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato indipendentemente dal luogo in cui sia stata costituita. Quelle Società che non abbiano la propria direzione ed organi di controllo, ma che vengono costituite nello Stato vengono considerate residenti ad eccezione dei seguenti casi in cui:

- la Società od una ad essa affiliata svolga un'attività commerciale nello Stato, sia che la società sia infine controllata da soggetti non residenti in paesi membri dell'Unione Europea, sia in paesi con cui l'Irlanda abbia stipulato un trattato di doppia tassazione, sia che la Società od una ad essa affiliata siano società quotate in un mercato borsistico riconosciuto nell'Unione Europea;

o

- la Società viene considerata non residente nello Stato qualora operi un trattato di doppia tassazione tra la Repubblica d'Irlanda ed un altro paese.

Si noti che la determinazione della residenza di una Società ai fini fiscali in alcuni casi può assumere una certa complessità ed i dichiaranti dovranno riferirsi alle specifiche disposizioni legislative contenute nella sezione 23A del Decreto di Consolidamento Fiscale 1997.